



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Il fido bancario: da strumento di sostegno a causa di fallimento

Autore: Salvatore Cerino | 30/04/2013

*La revoca dell'affidamento bancario può produrre conseguenze insostenibili per l'impresa.*

Un contratto di affidamento con la banca può essere un'importante risorsa per l'azienda, ma anche un'arma a doppio taglio. Gli istituti di credito, infatti, sono soliti recedere dagli accordi senza particolari motivazioni, obbligando il correntista a rientrare, nell'immediato, dall'esposizione debitoria. Con conseguenti rischi di solvibilità e di eventuali fallimenti.

Ci si può tutelare da questi comportamenti? Lo scopriamo in questo articolo.

### **Cos'è l'apertura di credito (o "fido")**

Come noto a tutti, con l'apertura di credito (o "affidamento" o "fido") la banca concede una somma di denaro, per un periodo di tempo determinato oppure a tempo indeterminato, all'imprenditore, che può utilizzarla in più volte e ripristinarla con successivi prelievi e versamenti **[1]**.

## Revoca

Le note dolenti arrivano al momento della revoca dell'affidamento.

**1) Se il contratto è a tempo determinato**, con scadenza prefissata, la banca non può recedere prima di tale data, a meno che non sussista una **giusta causa**, nel qual caso deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme **[2]**.

2) Se il contratto è a tempo indeterminato, invece, la banca può recedere mediante preavviso, con comunicazione scritta, nel termine stabilito dal contratto, che è quasi sempre di **un solo giorno [3]**.

L'improvvisa revoca dell'affidamento, dunque, soprattutto nei contratti a tempo indeterminato, pone l'imprenditore nella seria difficoltà di dover restituire, da un giorno all'altro, ingenti somme, spesso gravate da elevati interessi.

Si pensi all'imprenditore che riceva una comunicazione della banca di restituire entro ventiquattro ore, oppure, nella migliore delle ipotesi, entro **quindici giorni**, centinaia di migliaia di euro.

La mancata restituzione nei termini richiesti dalla banca delle somme oggetto dell'affidamento produce una serie di **effetti a catena** particolarmente dannosi per l'impresa, che può portare dall'espropriazione di beni personali e/o aziendali sino al fallimento dell'impresa.

La posizione debitoria dell'impresa che non ha restituito tempestivamente il fido, infatti, sarà segnalata dalla banca alla **Centrale Rischi interbancaria**, con immediata compromissione della capacità dell'impresa di accedere al credito presso altri istituti.

Allo stesso imprenditore, inoltre, se considerato insolvente, potrebbero essere contemporaneamente **revocate anche altre linee di credito** già concesse (come eventuali mutui) **[4]**.

Allo stato, anche in considerazione della crisi economica in atto, solo un mirato intervento del **legislatore** potrebbe riequilibrare le posizioni, prevedendo, in favore dell'impresa beneficiaria, un **termine più congruo** per la restituzione delle somme concesse con l'apertura di credito.

### **Come comportarsi?**

È sempre meglio scegliere un contratto di affidamento a **tempo determinato** che, a differenza di quello a tempo indeterminato, consente di programmare per tempo la restituzione delle somme alla banca (alla scadenza prefissata), evitando il pericolo di dover restituire le stesse a semplice richiesta della banca, improvvisa e imprevedibile.

Sarebbe opportuno, inoltre, stipulare almeno **due contratti** con diversi istituti bancari, così da poter eventualmente affrontare, con la disponibilità di un conto, l'eventuale difficoltà sull'altro.

**Per i contratti già conclusi**, invece, non resta che sorvegliare la legittimità del comportamento della banca: quest'ultima, infatti, deve sempre rispettare i principi di correttezza e buona fede **[5]**.

A tal proposito, la Cassazione ha dichiarato illegittima la **revoca** dell'affido, quando **arbitraria e imprevedibile**, cioè non giustificata da eventuali anomalie del rapporto commerciale in atto o da sostanziali modifiche della situazione patrimoniale dell'impresa beneficiaria.

Non può escludersi, infatti, che il recesso della banca, anche se contrattualmente

previsto, sia da considerarsi illegittimo in difetto di giusta causa, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari **[6]**.

In questi casi all'imprenditore non resterebbe che ricorrere all'autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi.

### **Note**

**[1]** Artt.1842 e 1843 cod. civ. **[2]** Art. 1845, c. 1 e 2, cod. civ. **[3]** Art. 1845, c. 3, cod. civ. **[4]** Art. 1186 cod. civ. **[5]** Artt. 1175 e 1375 cod. civ. **[6]** Cass. sent. n. 4538/1997